



**TRIBUNALE DI BOLZANO**  
**- UFFICIO FALLIMENTARE -**

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Carlo Busato	Presidente
Dott.ssa Francesca Bortolotti	Giudice rel.
Dott. Emilio Schoensberg	Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nella procedura iscritta al n. 10/13 C.P. promossa da HAFNER srl, con sede in Bolzano, Via Negrelli 5, Bolzano, rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Fabio Marelli e Sergio Fulco del Foro di Milano nonchè dall'Avv. Cristoph Perathoner e Jakob Baldur Brugger del Foro di Bolzano;

**Le integrazioni richieste dal tribunale**

- a) in data 28 febbraio 2013 Hafner ha presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo *ex art. 161, comma 6, l.fall.*;
- b) successivamente, in data 4 luglio 2013, nel termine fissato dal Tribunale con decreto in data 16 maggio 2013, Hafner ha presentato la domanda definitiva di concordato corredata dal piano, dalla proposta e da tutta la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 l.fall.;
- c) il Tribunale ha fissato udienza collegiale in data 19 luglio 2013 per la discussione dell'istanza, nel corso della quale sono stati richiesti alcuni chiarimenti già anticipati con provvedimento

del 17 luglio;

- d) all'udienza il Tribunale ha concesso termine fino al 26 luglio per il deposito di memoria integrativa ed illustrativa;
- e) con la memoria sono stati precisati alcuni aspetti del piano e della proposta concordataria, nonché dello stato estintivo delle attività e delle passività; in particolare, in merito agli aspetti rilevati dal Tribunale, si precisava il ruolo svolto dalla controllata Waste Energy quale mero veicolo per la cessione della SOA, senza alcuna prospettiva di reale continuità aziendale;
- f) il dott. Stefano Mazzocchi ha provveduto, inoltre, ad aggiornare la propria relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, prendendo in considerazione le osservazioni del Tribunale per quanto riguarda i criteri di valutazione dei macchinari, degli automezzi e della svalutazione dei crediti.

\*\*\*\*\*

#### **La natura giuridica del piano concordatario**

Il Tribunale ha invitato la Società a chiarire la questione relativa all'affitto d'azienda, ritenendo che questo rientrasse comunque nella specie dell'art. 186-bis l.fall.

In proposito Hafner ha precisato che la proposta concordataria è strutturata secondo la forma giuridica della cessione dei beni: il piano infatti non prevede la prosecuzione dell'attività di impresa, né direttamente in corso di procedura, né indirettamente anche in seguito, a mezzo della cessione dell'azienda in esercizio; l'affitto dell'azienda (comprensivo dell'unica gara di appalto e dell'unica commessa non già conclusa con il collaudo) è stato infatti stipulato prima della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall. e nessuna residua attività è rimasta in capo alla società. Peraltro, successivamente, la gara di Macomer non ha avuto esito e pertanto il relativo ramo d'azienda è venuto meno, come già precisato nel ricorso. Per quanto riguarda invece il ramo inerente alla partecipazione all'ATI per la realizzazione del termovalorizzatore di Bolzano, la società già al momento dell'affitto aveva esaurito ovvero

riassegnato alla consortile TVA-BZ tutti i residui lavori previsti a proprio carico, in attesa del completamento delle opere di pertinenza delle altre imprese riunite in ATI e del collaudo finale dell'opera.

L'affitto dell'azienda, peraltro, (a favore della società interamente partecipata Waste Energy S.r.l.) era stato stipulato al solo fine di evitare la formale esclusione dal contratto di appalto pubblico in ATI con la Provincia di Bolzano e la decadenza della SOA, quale possibile conseguenza della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall.

Allo stato il piano prevede il conferimento dell'azienda non in esercizio alla partecipata Waste Energy, che peraltro non ha svolto alcuna attività a seguito dell'affitto in quanto priva di dipendenti e di struttura organizzativa propria e comunque, come detto, in quanto i lavori erano stati già esauriti o riassegnati alla consortile TVA-BZ. Il conferimento dell'azienda è programmato nel piano al solo fine di poter procedere alla cessione della partecipazione, comprensiva della SOA così conferita unitamente all'azienda, quale veicolo societario per agevolare la vendita e la realizzazione del valore insito nella titolarità, appunto, della SOA.

Alla luce delle citate precisazioni fornite dalla ricorrente non vi è dubbio che il presente concordato preventivo abbia natura liquidatoria e non sia qualificabile come concordato in continuità aziendale. Per quanto riguarda, infine, i rilievi formulati dal Tribunale in tema di documentazione comprovante la stima del valore della SOA da conferire nel veicolo Waste Energy, è stato precisato che non vi è documentazione disponibile a supporto della stima effettuata nel ricorso, trattandosi di valori risultanti da trattative di mercato con margini di variabilità anche rilevanti a seconda del settore di abilitazione e del contesto economico di riferimento; nel caso specifico, la valorizzazione era legata all'interesse espresso nell'ambito dell'operazione di cessione dell'azienda ipotizzata all'epoca dell'affitto, da parte dell'operatore affiliato al fondo di investimento disponibile a rilevare il complesso aziendale, il quale aveva indicato i valori di massima che sono stati esposti nel ricorso che alla ricorrente apparivano peraltro coerenti con le attuali indicazioni informali che era stato possibile raccogliere tra gli operatori di mercato a titolo di mera ipotesi valutativa generale; venuto

11

meno l'interesse del fondo di investimento, che avrebbe consentito di conferire un'attendibile possibilità di cessione e valorizzazione della SOA, in via di estrema prudenza è stato ritenuto da parte della ricorrente di non appostare nel piano alcun ricavo certo a fronte della SOA.

La ricorrente ha comunque precisato che non per questo rinuncerà ad esperire ogni tentativo di vendita a prezzi congrui che potranno essere stimati in corso di esecuzione del concordato, nell'interesse dei creditori e con ricavi da devolvere a loro favore nell'ambito della cessione dei beni.

\*\*\*\*\*

### **Il piano concordatario**

Il piano concordatario prevede

a) la realizzazione dei crediti

b) la liquidazione dei beni

La parte più rilevante riguarda i crediti.

Per quanto attiene alla voce "realizzazione dei crediti", questa è stata suddivisa in crediti certi, di sicura esigibilità, ed in crediti litigiosi. Per questi ultimi peraltro prudenzialmente non sono stati assunti per certi i ricavi all'attivo, ovvero, ove lo sono stati, è stato assunto il tempo necessario all'ottenimento del provvedimento giurisdizionale.

Per quanto attiene la liquidazione dei beni, l'attivo realizzabile attiene in minor misura la vendita degli stessi beni, costituiti da autoveicoli, macchinari e titoli.

L'attivo realizzabile complessivamente è previsto in € 9.790.319,94, a fronte di spese prededucibili pari a € 750.000,00.

Attivo residuo per il soddisfacimento dei creditori concorsuali è previsto in € 9.040.319,94; passività da soddisfare al privilegio ammontano a € 2.090.125,05, attivo residuo per il soddisfacimento dei creditori chirografari è pari a € 6.950.189,99, pari al 45,20%.

Tribunale condivide i criteri utilizzati ai fini della valutazione/svalutazione delle singole voci di crediti.

4

\*\*\*\*\*

### La proposta di concordato

La società istante propone di soddisfare integralmente i crediti prededucibili (spese di procedura, altre spese connesse alla procedura, debiti sorti in corso del preconcordato) e quelli privilegiati, e di soddisfare i creditori chirografari in misura presumibilmente pari al 45,20%.

La proponente ha depositato un cronoprogramma dettagliato con i termini di pagamento, precisando che la consistenza di cassa, unitamente alla liquidità derivante dagli atti di liquidazione, consentirà di eseguire

- all'omologazione, prevista entro il 31 gennaio 2014, il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei costi in prededuzione;
- entro il 31 gennaio 2014 il pagamento integrale dei creditori privilegiate dei relativi interessi;
- in più distribuzioni annuali, dal 2014 al 2019, il pagamento ai creditori chirografari di una quota di riparto pari al 45%.

\*\*\*\*\*

Rilevato che nel piano sono state indicate correttamente le modalità ed i tempi dell'esecuzione; ritenuto che l'attestazione sia completa e congruamente motivata, dandosi puntualmente atto delle metodologie di controllo seguite e dei criteri di prudenza adottati nella verifica dei valori ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati e risultando compiuta una puntuale analisi critica del piano, si ritiene che, allo stato, sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l'accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Tribunale, visto l'art. 163 L.Fall.,

- Dichiaro aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società HAFNER SRL;
- Delega alla procedura il Giudice dott.ssa Francesca Bortolotti;
- Nomina Commissario Giudiziale il dott. Massimiliano Rossi;
- Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 18.11.2013, ore 09.30;
- Assegna termine sino a 10 gg. prima dell'udienza per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori stessi;
- Dispone che il C.G. provveda:
  1. a comunicare a tutti i creditori la
    - data dell'adunanza, nonché
    - copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione;
    - il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese);
    - l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni;
    - l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;
  2. a depositare, entro il termine di 10 giorni prima dell'adunanza, la relazione ex art. 172 L.Fall., in cui verrà illustrata anche la fattibilità del piano proposto dal debitore e la sua convenienza rispetto al fallimento, in considerazione delle eventuali azioni di responsabilità e delle azioni revocatorie che dovessero apparire praticabili in sede fallimentare, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale;
  3. ad avvertire i creditori che, dopo la comunicazione della relazione, essi potranno esprimere il proprio voto sulla proposta, anche in sede di adunanza dei creditori;

4. a segnalare ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca che essi, se soddisfatti integralmente nel piano, non hanno diritto di voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione, ex art. 177 co. 2 L.Fall. e invece, se soddisfatti parzialmente, per la parte residua del credito sono equiparati ai fini del voto ai chirografari, ex art. 177 co. 3 L.Fall.;
5. a predisporre per la data dell'adunanza un prospetto analitico di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'importo del credito e della sua natura, ai fini dell'annotazione del voto espresso;
- Assegna al ricorrente termine di gg. 15 per il deposito in Cancelleria Fallimentare, ovvero sul c/c intestato alla procedura che sarà stato aperto dal C.G., della somma di € 45.000,00 a mezzo assegni circolari, pari al 20 % delle spese di procedura previste dal piano, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il C.G. procederà a norma dell'art. 173 co. 1 L.Fall.;
  - Dispone che il rappresentante della società metta immediatamente a disposizione del C.G. le scritture contabili;
  - Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.Fall. e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.Fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Si comunichi con urgenza, anche a mezzo fax, all'Impresa ricorrente e al C.G.

Bolzano, 19.07.2013

Il Giudice est.

Dott.ssa Francesca Bortolotti



Il Presidente

Dott. Carlo Busato

Depositato in cancelleria  
il 17/9/2013

Il Funzionario giudiziario  
Distretto di Bolzano  
Dr. Francesca Pallua

